



*Il Ministro  
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

**DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

VISTO l'articolo 2, commi 64, 65 e 66 della legge 28 giugno 2012, n. 92;

VISTO l'accordo in sede di Conferenza Stato Regioni del 22.11.2012 con particolare riferimento ai punti 4,5,7 e 11;

VISTO l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 29.07.2013 relativo alla società S.G.S. S.a.s., per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione e della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

VISTA l'istanza di concessione e di proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presenta dall'azienda S.G.S. S.a.s.;

RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare la concessione e la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

**DECRETA**

**ART.1**

Ai sensi dell'articolo 2, commi 64, 65 e 66 della legge 28 giugno 2012, n. 92, è autorizzata, per il periodo dal 01.07.2013 al 31.12.2013, la concessione e la proroga



*Il Ministro  
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 29.07.2013, in favore di un numero massimo di 121 lavoratori sospesi a zero ore, della società S.G.S. S.a.s., dipendenti presso le sedi di:

- **Casoria (NA):** n. 80 lavoratori di cui n.22 con contratto part-time medio del 23,5%. Il trattamento è riconosciuto in favore di n. 2 lavoratori per il periodo dal 01.07.2013 al 02.08.2013, in favore di n. 2 lavoratori di cui n. 1 lavoratore con contratto part-time al 30% per il periodo dal 01.07.2013 al 01.10.2013, in favore di n. 1 lavoratore con contratto part-time al 20% per il periodo dal 01.07.2013 al 02.10.2013, in favore di n. 1 lavoratore con contratto part-time al 30% per il periodo dal 01.07.2013 al 30.10.2013, in favore di n. 1 lavoratore per il periodo dal 01.07.2013 al 13.11.2013, in favore di n. 1 lavoratore per il periodo dal 01.07.2013 al 12.12.2013;

La misura del predetto trattamento è ridotta del 10% per il periodo dal 01.07.2013 al 31.12.2013.

- **Formia (LT):** n. 6 lavoratori;
- **Caserta:** n. 2 lavoratori di cui n. 1 lavoratore con contratto part-time al 30%;
- **Avellino:** n. 5 lavoratori con contratto part-time medio al 20,6%;



*Il Ministro  
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

- **Foggia:** n. 2 lavoratori con contratto part-time medio al 22,5%;
- **Roma :** n. 8 lavoratori di cui n. 7 lavoratori con contratto part-time medio al 24,86%;
- **Firenze:** n. 2 lavoratori di cui n. 1 lavoratore con contratto part-time al 30%;
- **Bari:** n. 1 lavoratore con contratto part-time al 36%;
- **Benevento:** n. 12 lavoratori di cui n. 9 lavoratori con contratto part-time medio al 26%. Il trattamento è riconosciuto in favore di n. 1 lavoratore per il periodo dal 01.07.2013 al 02.08.2013;
- **Campobasso:** n. 3 lavoratori con contratto part-time medio al 19,33%.

Sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il trattamento di sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 841.772,87 (ottocentoquarantunomilasettecentosettantadue/87).

Codice fiscale: 06970780638

Matricola INPS: 5119924799



*Il Ministro*  
*del Lavoro e delle Politiche Sociali*  
**DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

Pagamento diretto: SI

**ART. 2**

L'onere complessivo pari ad euro 841.772,87 (ottocentoquarantunomilasettecentosettantadue/87) è posto a carico del Fondo sociale per l'Occupazione e Formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.

**ART. 3**

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente articolo 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.



*Il Ministro*  
*del Lavoro e delle Politiche Sociali*  
**DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali [www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it)

Roma, 05/05/2014

F.to Il Ministro del Lavoro  
e delle Politiche Sociali  
Giuliano Poletti

F.to Ministro dell'Economia  
e delle Finanze  
Pier Carlo Padoan